PER

L' Ill. Principe di Ruffano D. Niccolò Brancaccio

PER LA CAUSA CHE HA NEL S. R. C.

COL

Monte dell' Ill. Famiglia Gesualdi.

DEGNISSIMO COMMESSARIO

L' Illustre Barone D. Giuseppe Cucino.

In Banca di Mondrone.
Scrivano (42) Critani

LA controversia, per la quale io scrivo, che pende nel S.R.C. ed è imminente a decidersi, tra l'Illustre Principe di Ruffano D. Nicolò Brancaccio Attore col Monte della Illustre Famiglia di Gesualdo, e per esso coll'Ill. odierno Principe di Fondi, ella è di somma importanza, perchè di somma ingente, cioè di ducati centoventimila, dei quali si pretende creditore esso Ruffano di detto Monte. La controversia tè annosa; imperciocchè fu suscitato il litigio nel 1663., fu continuato, e deciso con sentenza passata già in giudicato nel 1721. Ma non ostante una siffatta intercapedine di tempo non ancora la sentenza accennata è stata eseguita; quindi tutto ciò, che adesso dall'Attore pretendesi, è quello, che l'esecuzione di detta sentenza riguarda. Io primacchè tratti, ed esamini l'affare, stimo proprio, ed opportuno premettere circa i meriti della controversia un breve saggio, affinchè una siffatta norma relativa all'oggetto, che mi ho proposto, possa facilitare la Intelligenza della pretensione del Cliente, che mi impegno dimostrare di esser giusta, perchè assistita dai principj del dritto, che in dubbio non si possono richiamare.

Il fu Gio: Battista Brancaccio utile padrone, e possessore del Feudo del Sorbo col Castello disabitato di Serpico, vendè per la somma di ducati ventisei mila in circa detto Feudo col suo intiero stato, al Monte della illustre famiglia di Gesualdo, amministrato allora dal Principe di S. Stefano, chi si intestò detto Feudo, colla ricognizione però in beneficio del Monte medesimo, col dicui danaro avea tale compra effettuita.

Trasferito già il possesso di detto Feudo al Principe di S. Stefano, esso Brancaccio, siccome ancora non erasi ottenuto il Regio assenso, avvalendosi del ben noto beneficio della costituzione *Constitutionem Divæ Memoriæ*, rivocò tale vendita. Introdotto il giudizio di tale rivoca, a cui fu cumulato ancora il giudizio di lesione *ultra dimidium*, e di rivindica in forza di uno antico fedecommesso, a cui pretendevasi detto Feudo sottoposto, fu proseguito per qualche tempo; ma gli interessati di là a poco stimarono transiggerlo, per la somma di ducati mille e cinquecento, sopraggiunta al primiero prezzo. Transatto indi detto giudizio fu impetrato l'assenso, e seguì il ligio omagio, ed il

 giu-

giuramento dei Vassalli, precedenti le lettere di assicurazione, cose, che susseguite alla vendita del Feudo, precludono l'adito alla di lei rivocazione. Ma siccome il Feudo si volle intestare alle mani morte, che sono i corpi morali, quale era detto Monte, cosa vietata dalla nota Prammatica 4. *de Feudis*, detta volgarmente dei ventinove Capi, avvalendosi perciò il venditore della nullità notoria di detta vendita, intentò nuovo giudizio di rivoca, per il beneficio della riferita costituzione.

Fu impattito quindi termine ordinario, e dichiarata nulla la vendita suddetta, fu colla stessa sentenza il Venditore condannato a restituire il prezzo da esso lui ricevuto unitamente collo interesse legitimo, e per l'opposto il Compratore a rilasciare il Feudo colli frutti percepiti, dandosi termine ordinario per la liquidazione dei medesimi. Furono prodotti tutti i gravami avverso tale sentenza, la quale finalmente dopo il giro di molti anni passò in giudicato, e quindi si passò alla compilazione del termine circa la liquidazione dei frutti percepiti, e che 'l Compratore restituir dovea al Venditore. A tale oggetto il fu Consigliere D. Costantino Grimaldi, Commessario di lodevole memoria, portossi sulla faccia del luogo, e colle deposizioni dei testimonj, e cogli affitti dei corpi feudali, e burgensatici, e col libro erariale prese l'informo, e compì l'esame circa la liquidazione dei frutti anzidetti.

Tra le rendite di detto Feudo fu liquidata quella del Pozzo del sale, che è quella, la quale somministra, e suscita il giudizio presente. Questo Pozzo di sale siccome controvertito alla Casa Brancaccio dall' Arrendamento del Sale dei quattro fondachi, fu enunciato nell' apprezzo di detto Feudo *sub verbo signanter*, senzacchè prezzo veruno dato le si fusse, e senza promessa di evizione, ma tale quale veniva da detto Brancaccio posseduto. Si additò bensì, che dava la rendita di annui duc. trenta.

Ma nell'anno 1686., e 1688. per i grandi tremuoti avvenuti, incominciò detto Pozzo a dare la rendita per i primi anni di duc. otto cento in mille, fino a giungere negli anni susseguenti a duemila, e cinquecento franchi delle spese secondo l'appuramento, e la liquidazione, che ne fu fatta dai periti in presenza del Commessario nel modo seguente. Si chiuse detto Pozzo, e suggellossi per un giorno, dopo si aprì, se ne cavò l'acqua, fu bollita nelle caldaje, e ridotta in manifattura, esperimentatosene il peso franco delle spese se ne dedusse il prezzo per un giorno, e calcolatosi per un mese, e per un anno, ne restò liquidata la rendita, la quale poi fu verificata cogli affitti, e con

i li-

i libri dell' Erario . Di una tale liquidazione esiste un processo a parte colla epigrafe *Experimentum putei salis* . Fatta tale liquidazione, per non avere ella ricevuta opposizione veruna di revisione , passò in giudicato , restando solamente a decidersi , se una siffatta rendita riputar si possa frutto dello stesso Feudo in modo, che sia obbligato il Compratore a pagarne il prezzo non altrimenticchè quello degli altri frutti da detto Feudo ricavati. Addita il Compratore non potersi detto Pozzo riputare come feudale come quello, che alla Regalia del Principe si appartiene , tanto vero , che egli per potere percepirne la rendita, avendolo ritrovato chiuso, fu obbligato di concordarsi coll' arrendamento del Sale dei quattro fondachi , a di cui istanza erasi chiuso, ed affittarselo dal medesimo arrendamento coll' annuale estaglio di ducati ottanta . Onde rafferma di non riconoscere la rendita di tal Pozzo dalla vendita di detto Feudo, ma bensì dal frutto della sua industria, stante l'affitto suddetto , e che quindi tale rendita non possa numerarsi tra le altre di detto Feudo, per le quali egli è astretto a pagare il prezzo .

Questa è l'unica opposizione, che si fa al mio Cliente circa detto litigio, alla quale se ne cumula un' altra, di avere il Venditore dichiarato, di non dovere esser tenuto ad evizzione alcuna per la rendita di detto Pozzo . Ambedue queste opposizioni, quantunque di non gran peso, mi conducono però, anzicchè mi astringono ad esaminare la prima investitura del Feudo suddetto, e le seguenti ancora fino all' ultimo possessore, che fu il surriferito Venditore Gio: Battista Brancaccio, ed altresì esaminare l' articolo, se la rendita di detto Pozzo sistente nel Feudo debba riputarsi come rendita del Feudo medesimo , o pure estranea dello stesso , perchè appartenente alla suprema Regalia del Principe . Tutte queste cose unite insieme per trattare relativamente al dritto uopo è , che premetta i fatti , da cui il dritto deriva, e nasce .

CAPO I.

Con cui si narrano i fatti per rapporto alla investitura, e successione del sudetto Feudo del Sorbo unitamente col Pozzo del Sale.

IL Feudo del Sorbo, per quanto si rileva dalle dilui investiture presentate negli Atti, col suo Castello chiamato Serpico in Provincia di Principato Ultra, nel 1463. era posseduto assieme con altri Feudi da Nicola Antonio Galeota, il quale perchè nello stesso anno fu dichiarato ribello, per aver seguito il partito di Renato, quindi decadde dall' utile dominio, e possesso dei Feudi suddetti, li quali furono dichiarati devoluti, ed alla Regia Corte incorporati. Il Serenissimo Re Ferrante, possedendo già detto Feudo del Sorbo col Pozzo del Sale, ed il Castello di Serpico, lo concedè con ampia investitura a Carluccio Galeota, siccome rilevasi dalla Relazione fattane dal Razionale del Cedolario di allora, che asserisce esserli stata presentata in forma valida la detta concessione, ed investitura fatta da esso serenissimo Re Ferdinando a detto Carluccio, suoi Eredi, e successori colle seguenti parole, *videlicet super dicto Castro Serpici, & Casalibus Sorbi, & Sancti Stephani, & aliis bonis feudalibus, feudis, feudatariis, molendinis, ferrariis, puteo Salis (fol. 317. a t. lit. A. proc. sec. vol.)*

Passò detto Feudo nel 1608. a Francesco Galeotà, da cui restò superstite Ippolita Galeota primogenita, la quale esso Francesco maritò con Luigi Galeota, colla promessa nei Capitoli matrimoniali, che dopo sua morte il suddetto Luigi succedesse a detto Feudo stante la rifiuta fattagliene, il quale Luigi ne ottenne poi la investitura dal Re Federico in ampla forma colle seguenti parole: *Et cum ejus integro statu, & cum aliis ad dictum Castrum spectantibus, & pertinentibus, tam de jure, quam de consuetudine (fol. 318. dict. proc. sec. vol. lit. B.)*

Quale investitura, essendo susseguita alla prima, ci avvertisce che si sieno con questa seconda concedute tutte quelle cose, che colla prima erano state accordate; onde se nella prima fu conceduto *sub verbo signanter* il riferito Pozzo del sale, altrettanto dobbiam dire, che siasi fatto, e praticato con questa seconda in-

investitura. Ma non debbo ommettere di dire, che per la prima fu pagato il rilevio di ducati duecento, e furono dati a Federico per sovvenzione ducati quattrocento (*fol. 95. a t. lit. A. dict. proc. 1. vol.*) La suddetta investitura di Federico, replico a dire, fu confirmata dal Re Cattolico (*fol. 353. dict. proc.*) e ne sta presentata l'intiera copia, e tra' i corpi feudali *sub verbo signanter* è additato il riferito Pozzo del sale colle seguenti parole: *necnon Castrum ipsum, Casalia, & bona feudalia cum hominibus, vassallis, vassallorumque redditibus, feudis, feudatariis, subfeudatariis, molendinis, ferrariis*, Puteo salis, *nemoribus, aquis, aquarumque decursibus, & omnibus aliis utilitatibus, juribus, pertinentiis ad illas, ad Majestatem spectantibus, & quovis modo pertinentibus, tamquam rem nostram propriam, & nostram Curiam, ut prædicitur, devolutam . . . Investientes prædictum Carlutium per semet, suis heredibus, de præsenti nostra concessione, & gratia per nostrum anulum patentalem, ut moris est, quam investituram vim, robur, & efficaciam veræ, realis, & corporalis possessionis habere volumus &c.*

Io ho detto, che questa seconda investitura sia stata una conferma della prima, onde che si dovea riputare ripetito nella medesima tutto ciò, che erasi nella prima enunciato, il che quantunque sia vero è superfluo però di averlo detto, giacchè letteralmente sulla parola *signanter* è stato l'anzidetto Pozzo del sale additato, e conceduto. Non occorre, che io più mi trattenga sull'esame di detta seconda concessione, ma stimo proprio, ed opportuno spiegare quelle parole, giacchè ne ho la occasione, *Investientes prædictum Carlutium per anulum patentalem... quam investituram vim, robur, & efficaciam veræ, realis, & corporalis possessionis habere volumus*, non perchè tutto ciò sia necessario circa la contesa presente, ma per dare un lume alla pratica di allora, circa la investitura tanto negli usi feudali rammentata, di cui presso noi oggi giorno appena il solo nome vien conosciuto.

La concessione, o donazione non trasferiva il dominio al donatario col solo consenso dei contraenti, ma bisognava la reale tradizione secondo il volgare detto nella Giustinianea giurisprudenza, *dominia rerum non nudis pactionibus, sed traditionibus transferuntur*. Da quale regola fu indotta la distinzione del dritto *ad rem*, ed *in re*, cioè a dire, che dal solo contratto di donazione acquistava il donatario l'azione, di costringere il donante a darli della cosa donata la reale possessione, in forza poi della quale veniva egli ad acquistarne il dominio.

Ma perchè una siffatta corporale immissione riusciva il più delle vol-

te difficile a praticarsi, per la distanza dei fondi, o dei Feudi, che si donavano; perciò fu introdotta la pratica di supplirla mediante qualche segno corporale, analogo alla medesima cosa, che si donava, che per la sua analogia luogo tenesse della stessa corporale, e reale immissione. Quindi la parola *investire* significava lo stesso, che dare il possesso reale della cosa, mediante qualche segno corporale. Si donava in figura un fondo, se ne voleva additare l'immissione reale del donatario: si adoperava il segno di una gleba, o cespite, che in mano dello stesso donatario si consegnava. Concedevasi a taluno la giurisdizione, o sia il mero impero: ciò praticavasi dando ad esso lui una spada. Quindi per conservarsi di detti contratti la memoria, giacchè allora non si facevano con scrittura, gli stessi simboli con gran cura si conservavano. Ma perchè questi non ostante qualunque avvedutezza potevano o dall' ingiuria dei tempi perire, o da gente malvagia essere rubati; quindi incominciossi a praticare la scrittura unitamente con detti simboli, che indicavano il possesso corporale, i quali, subitocchè la scrittura era compiuta, si spezzavano ad oggetto di dinotare la fermezza del contratto, e di non restare il donatario obbligato dimostrarli, come pruova del possesso già ad esso lui trasferito, allorchè vi fusse insorto litigio. Ed adesso bene intendo la carta del Tabolario Vindocinense presso Dugange dell' anno 1075. colle parole seguenti: *qua de re propria manu posuit jam dictus Comes auctoramentum, videlicet per unum cultellum, ut mos est, super altare Sanctæ Trinitatis, & ad hujus indicium concessionis, cultellus, per quem donum factum est, tractus est coram cunctis assistentibus*. Ecco spiegata la pratica della investitura, mi rimane spiegare quella, che facevasi per l'anello.

E' troppo noto nella Storia degli antichi Romani, il vario uso ehe facevano degli anelli; ma bisogna distinguere quelli, che per ornamento si portavano, dagli altri, che servivano per segnare le cose, o autenticarle, come per esempio li Magistrati, e soprattutto i Principi erano soliti col proprio anello le scritture segnare, ed imprimere, affinchè non si avesse potuto in dubbio la cosa rivocare. Alla quale pratica successe poi sull' andar degli anni il segno del Principe, dal che volendosene più sapere si potrà leggere la immortale opera del Mabillone *de re diplomatica*. Ritornando intanto al mio assunto raffermo, che li simboli additanti il reale possesso delle cose, che si donavano alla Chiesa, venivano donate mediante l'anello, ed il bacolo, e siccome questa era la pratica delle donazioni dei Feudi, che si concedevano alla Chiesa, la ritennero i Principi nelle

le

le Chiese padronate, ed arricchite di Feudi, allorchè al successore del Concessionario dovevasi la nuova investitura dare. La ignoranza poi dei tempi bassi avendo fatto dimenticare, che con detti simboli altro dar non s'intendeva, se nonchè il possesso corporale della cosa, se credere di pretendere i Principi, che mediante detti simboli venissero a conferire la stessa Chiesa, o sia il beneficio Ecclesiastico, dimodocchè i beneficiati riconoscessero la loro autorità dai soli Principi, che gli investivano. Questo fu quel grande errore, il quale suscitò il ferale scisma tra il Sacerdozio, e l'Impero, che durò per molti anni, ed afflisse ugualmente ambedue, l'uno colla corruzione della Ecclesiastica disciplina, e l'altro colle guerre civili. Ma mi avveggo di avermi troppo lungi dal mio assunto dipartito, colla narrativa di cose aliene dal medesimo; ma non però dell'intutto estranee, e lontane in modo, che servir non me ne possa circa la presente controversia.

Trattavasi di un Feudo devoluto alla Regia Corte per la infedeltà del possessore, ed affinchè la concessione fatta al figlio vera si riputasse, si stimò munire la investitura col documento più valevole, quale era l'anello patentale del Principe, affinchè si arguisse non solamente l'autenticità della concessione, ma anche della dilei esecuzione, mediante il possesso corporale, e la tradizione reale, che facevasene col simbolo suddetto, e ciò basti per tale assunto, avvertendo, che nella concessione del Re Cattolico, confermativa di quella di Federico, sta trascritta la concessione istessa di Federico. E quantunque nella suddetta prima concessione detto si fusse, che si faceva di esso Feudo la concessione, come veniva dalla Regia Curia posseduto, si soggiunse però *in feudum*: altrimenti, si avrebbe riputato, un allodio, giacchè i Feudi devoluti, ed incorporati al Regio Fisco, diventano allodj, ne riassumono la primiera loro qualità feudale, se non che quando sieno *in feudum* riconceduti.

Nel secondo volume di detti processi, dal foglio 312. fino a 333. si è presentata per parte del Principe di Gesualdo Marchese di S. Stefano copia della relazione fatta dal Razionale del cedolario, relativa a detto Feudo del Sorbo, ed a suoi corpi feudali, dalla quale si ravvisa per indubitata la qualità feudale di detto Pozzo: rilevandosi la medesima dalla prima concessione fino all'ultimo Possessore, che ne fu D. Gio: Battista Brancaccio Venditore, additandosene i passaggi o per successione a detto feudo, o per le vendite fatte sempre col detto Pozzo del Sale, e colli rilevj pagatine dai Possessori *pro tempore*. E perchè è giovevole assai alla causa, che difendo, perciò debbo minutamente riferirli.

 Da

Da Ippolita Galeota figlia di Francesco, che forse fu figlio del surriferito Carluccio, fu denunciata la morte del predecessore Possessore di detto Feudo, di cui se ne ordinò la liquidazione: perchè tra le medesime non si ravvisava denunciata la rendita di detto Pozzo, ella per parte del Regio Fisco fu appurata, e fu tassata per ducati sessantasei, ed al pagamento del rilevio soggettata (*fol.* 319. *proc. sec. vol. lit. B.*)

Nello stesso anno 1608., che fu fatta detta liquidazione, seguì la rilassazione di detto Feudo in beneficio di Fabio Gesualdo, e fu munita da Regio assenso, nella quale furono *sub verbo signanter* additati il molino, ed il Pozzo del Sale (*fol.* 320. *lit. B. dict. proc.*)

Nel 1577. fu venduto detto Feudo a D.Flaminio Orsino col Pozzo del Sale, denunciò la dilui morte la dilei figlia Dorodea Orsino, la quale fu significata per le rendite feudali, e tra queste per quella del Pozzo del Sale, additato *sub verbo signanter* nella vendita sudetta munita di Regio assenso.

Nel 1620. in forza di contratto di vendita passò detto Feudo unitamente col detto Pozzo del Sale al fu D. Francesco Cardines, il quale lo vendè a Geronimo Garrasa *cum prædictis juribus &c.*

Da Geronimo Carrasa fu venduto alla famiglia Orsini, e da Pietro Orsini fu venduto a Marino Caracciolo, e tra i corpi feudali *sub verbo signanter* fu enunciato il sudetto Pozzo del Sale (*fol.* 322. *dict. Proc.*) e questa vendita fu avvalorata da Regio assenso.

Nell'anno 1621. fu venduto detto Feudo da esso Marino Caracciolo a Giovanni Vincenzo Sisto della Terra del Sorbo, e parimenti tra' corpi feudali *sub verbo signanter* fu nominato il suddetto Pozzo del Sale (*fol.* 322. *dict. proc.*).

Nell'anno 1645. fu venduto detto Feudo col nominato Pozzo del sale *sub verbo signanter* da esso Vincenzo Sisto a D. Gio: Battista Brancaccio, ed avvalorata detta vendita da Regio assenso (*fol.* 322. *a t. loc. sign.*). Ma tutte queste cose sono più che sufficienti a provare quel tanto sopra ho premesso di dimostrare, cioè a dire, che detto Pozzo sia stato conceduto col suddetto Feudo, e che in tutt'i passaggi, che il medesimo ha fatto da un Possessore all'altro, si è riputato senza dubbio alcuno per corpo feudale di pertinenza dello stesso Feudo principale, e nella morte di ogni Possessore siasene pagato il rilevio. Alle quali cose aggiunger debbo, che avendo il suddetto D. Francesco di Cardines venduto a D. Geronimo Gesualdo, da cui forse ha causa il suddetto Monte di Gesualdo, detto Feudo, glielo vendè *sub verbo signanter cum Puteo salis* come corpo feudale (*fol.*

245.

245. *dict. proc. a t. lit. B.*)) anzi lo stesso D. Domenico Gesualdo Marchese di S. Stefano domandò fede della qualità feudale di detto corpo all'Avvocato Fiscale di quel tempo nel modo seguente. „ D. Domenico Gesualdo Marchese di S. Stefano „ supplicando espone a V. S, come tiene bisogno di una fede „ del magnifico Tomaso Galzerano, qualmente il Pozzo del sa- „ le, che sta nella sua Terra del Sorbo, è corpo feudale, e se „ n'è pagato, e paga il Rilevio alla Regia Corte „ (*fol.357. proc. pr. vol.*) in cui si legge la fede, che fa il Razionale del Cedolario *juxta petita*.

Nel mentre ch', esso Gio: Battista acquistò detto Feudo, egli lo possedè finchè visse, e succeduto il suo figliuolo Cesare trattossi la vendita del medesimo con Isabella Lamarra Governadrice del Monte di Gesualdo, e siccome esso Cesare figlio primogenito aveva fratelli minori interessati a detto Feudo, e per dritto, e per la disposizione paterna; quindi precedente decreto della G. C. fu lo stesso Feudo venduto ad esso Monte per la somma di ducati ventuno mila, e settecento secondo l'apprezzo, che precedentemente ne avea fatto il Tavolario Galzerano. Io ometto come cosa superflua, ch'è, l'esaminare il contenuto di detta relazione, ed apprezzo, soltanto ne trascelgo la seguente particola, relativa alla controversia colle proprie parole, che sieguono.

„ Nasce nel retroscritto territorio un bollo di acqua calda, sorge „ e si conserva in uno camino di fabrica, detta acqua si bol- „ le, riducendola al terzo si produce il sale bianco, e di bel- „ la qualità, e se ne può fare quantità grande, tanto più che „ nel detto Feudo vi è abbondanza grande di legna, non se ne „ ricordano, che dett'acqua sia mancata da alcun tempo, però „ dicono, che vi è litigosa dett'acqua coll'interesse del Regio „ Fisco, ed Arrendamenti, e vi è lite, e transazione nella Re- „ gia Camera, avendo avuta mira alla detta lite, transazione, „ ed al fastidio, e spesa per la licenza della Regia Camera: si „ porta per corpo feudale per duc. 30. *ut fol.* 8.

„ Da tutto il sudetto riferito di sopra, pare essersi giustificato det- „ to corpo del Pozzo del sale esser feudale, e quello legitima- „ mente essersi posseduto dalli antichi possessori di detta Terra „ del Sorbo, in virtù di concessioni, et investiture dei Serenis- „ simi Re, e per il medesimo essere stati pagati li rilevj alla „ Regia Corte per quanto si è potuto giustificare dalli libri al „ presente esistentino, per le morti seguite dell'olim Possessori „ di essa Terra; (*fol. 4. proc. D. Isabellæ*) ov'esiste presentato il suddetto apprezzo „.

Fu venduto, replico a dire tale Feudo al suddetto Monte da det-

ta D. Isabella, e per esso lui a D. Domenico Gesualdo intestato. Il prezzo suddetto fu delegato a pagarsi ai Creditori del suddetto Cesare, e depositato condizionatamente nel Banco, fu indi a' suddetti Creditori liberato, precedente la cessione delle loro ragioni in beneficio di detto Monte. Fu stipulato l'istromento, che si ravvisa presentato in detto processo (*fol. 61. ad 77.*), e perchè dalli patti in detto istromento contenuti si è suscitato il presente litigio, perciò mi conviene, che dei medesimi m'incarichi. Fu venduto detto Feudo giusta l'apprezzo, furono individuati *sub verbo signanter* tutt'i corpi del medesimo, e fra questi il suddetto Pozzo del sale feudale. Fu promessa come doveva essere la evizione *in ampla forma* per la vendita suddetta, ma colla espressa condizione, ch'ella risguardasse la sola esistenza dei corpi venduti, senzacchè potesi' essere operativa per la di loro rendita, dimodocchè niun'azione restasse riserbat' al venditore per la maggiore rendita più dell'apprezzo, nè tampoco al Compratore per quella, che fusse minore dell' apprezzo medesimo.

Ma all' incontro per detto Pozzo del sale, e di due altri corpi fu così pattuito v3; „ che nella suddetta promessa di evizione generale, come sopra promessa della suddetta Terra, e suoi corpi non s'intendano contenuti, nè compresi gl' infrascritti tre corpi, cioè il Pozzo del sale, li proventi, ed il presente solito farsi al Barone, li quali tre corpi s'intendano venduti per tali quali sono, e conforme ad esso venditore spettano, e non altrimenti, senzacchè perdendosi fussero tenuti a restituzione di prezzo " (*fol. 77. dict. proc. D. Isabellæ lit. A.*).

Trasferito intanto l'utile dominio, ed il possesso di detto Feudo al suddetto Marchese di S. Stefano, fu egl' inibito per l'esercizio del suddetto Pozzo del sale; ma poi convenne coll' Arrendamento dei quattro Fondachi, di esercitarlo però sotto alcune restrizioni, e mediante il pagamento di una determinata somma, la quale fu accresciuta sull'andar degli anni, siccome andava aumentandosi l'acqua salsa di detto Pozzo, che secondo l'esperimento fatto giunse fino a dar la rendita di ducati duemila, e cinquecento annui dedotte le spese. Io circa tal Pozzo di sale non mi dilungo più, perchè ne parlerò diffusamente nel suo proprio luogo, per unire nel tempo medesimo il dritto al fatto.

Ma nel 1682. fu intentato giudizio contro detta vendita, rivocandola Cesare Brancaccio figlio primogenito, ed erede del sopradetto Gio:Battista, in forza della notissima Costituzione *Constitutionem Divæ Memoriæ*. Dopo però tal rivoca vi fu nuova

con-

convenzione tra le parti, con una transazione fatta tra le medesime; ma perchè ciò non ostante pure luogo restava al beneficio di detta Costituzione, avvaleudosene esso Cesare intentollo nuovamente, rinnovando la rivoca prima fatta di detta vendita. Fu questo giudizio intentato nel 1686., e deciso a' 10. Maggio 1721.; ma come per altro dovevasi, fu soggettato a termine ordinario, il quale e con scritture, e colle deposizioni dei testimonj, fu per ambe le parti scambievolmente compilato.

Erasi nel medesimo dedotta non solamente la restituzione di detto Feudo, ma anche quella dei frutti percepiti dal Compratore, e fu liquidata la rendita di tal Feudo nell'esame suddetto, e per parte del Compratore si cercò al più, che li fu possibile minorarla, sopratuttò quella percepita dal suddetto Pozzo del sale, articolando, e provando con scritture presentate l' estaglio, che ne avea pagato al suddetto Arrendamento dei quattro Fondachi, pretendendo con ciò di essere assoluto dalla restituzione del prodotto di detto Pozzo, come quello, che si dovea imputare all' effetto di sua industria in forza dell'affitto, che ne avea fatto, e continuava a farne dal suddetto Arrendamento. Dopo infinite dilazioni date al Brancaccio di ripulsa duplicata circa l' esame testimoniale, finalmente non essendo rimasta strada di dare ulteriori dilazioni, fu profferita la seguente sentenza.

Cum interventu Spectabilis Praesidis S. R. C.

Junctis duabus aulis Domini Valdetaro, & Domini Tauri.

Visa supplicatione olim M. N. nostroque S. R. C. oblata pro parte D. Caesaris Brancacii fol.39. vol. prim., & supplicatione fol.87. ejusdem vol., & omnibus actis, cujus tenor est v3.

Visis denique videndis.

Per hanc nostram diffinitivam sententiam dicimus, pronunciamus, sententiamus, decernimus, & declaramus, contractus venditionis inhitos Terrae Sorbi, & Castri Serpici sub die 7. Decembris 1663. fol. 24. vol. prim., & sub die decima Septembris 1688. fol. 155. esse, & fuisse nullos, & invalidos, & proinde esse locum revocationi, vigore Constitutionis Constitutionem Divae Memoriae, factae per D.Caesarem Brancacium, & D. Nicolaum ejus filium, ac petitae restitutioni dictae Terrae, una cum fructibus a die 7. Decembris 1663. usque adhuc liquidandis, soluto pretio contento in instrumentis venditionis praedictae per heredes dicti qu. D. Caesaris, necnon ducatis mille, & septingentum receptis per dictum D. Caesarem, & D. Nicolaum Brancacium, & ducatis quatuorcentum octuaginta solutis Regio Fisco ex causa Relevii, & transactionis, una cum interesse liquidando = Hanc eandem = Constantinus Grimaldi.

Contro tale sentenza furono prodotti tutt' i gravami, che al detto Monte potevano spettare, ma ella finalmente passò in giudicato, dimodocchè il prezzo di detto Feudo fu restituito al Compratore, ed il Feudo al venditore. Restò da farsi la liquidazione dei frutti, ed a tale oggetto portatosi sulla faccia del luogo il suddetto Regio Consigliere Grimaldi Commessario, fu fatta detta liquidazione, e coll'esame dei testimonj, e sulli libri dell' Erario, e colle scritture degli affitti fatti da detto Marchese di S. Stefano, fu liquidata la rendita del Pozzo del sale, di cui se ne formò da' Periti una relazione a parte, che forma un processo. Quindi in questo stato di cose per procedersi con facilità; e maggiore accerto pel disimpegno di tale affare, per ordine del fu Sig. Commessario seguì uno appuramento dei fatti, ch'è inserito nel terzo volume (*proc. liquidationis fructuum*) che incomincia dal foglio 447., e finisce al foglio 479. Io stimo superfluo di additare il quantitativo di detta liquidazione, essendo questa cosa da disimpegnarsi da quello, a cui ne sarà il calcolo commesso.

Avvertisco bensì, che detta liquidazione passò in giudicato, per non essere stato prodotto contro la medesima gravame veruno. Questi sono tutt' i fatti, che compongono la presente contesa, quali essendo stati da me narrati, ed esposti colla dovuta fedeltà, vengo a dimostrare il dritto, che a detto Illustre Principe si appartiene secondo i suddetti fatti; onde divido per capi separati, e distinti l' esame del dritto del mio Cliente.

CA-

CAPO II.

Con cui si da un saggio breve, e succinto circa la istorica cagione della Costituzione Constitutionem Divæ Memoriæ, *e si dimostra, che in forza della medesima debbano essere restituiti al Venditore, che rivoca la vendita, tutt'i frutti percepiti dal Compratore sin dal giorno del contratto, ed a questo medesimo il prezzo col dilui legittimo interesse.*

LA sentenza suddetta bastantemente mi avvertisce, che avendo il S. C, condannato il Compratore alla restituzione di tutt'i frutti da esso lui percepiti, vi abbia nella diloro liquidazione compresa anche la rendita di detto Pozzo del sale, altrimenti l'avrebbe eccettuata secondo l'istanze fattene precedentemente dal Comptatore; ma alle medesime non avendo deferito è prova bastevole, che quelli dotti Senatori non stimarono dare retta alla eccezione allegata dal Compratore, e le ragioni io le addurrò nel diloro proprio luogo, cioè nel Capo ove ragionerò di detto Pozzo di sale. Frattanto passo al premesso assunto.

E' cosa troppo vulgata, che a'Romani incogniti sono stat'i Feudi, sebbene taluni abbiano creduto, che le milizie, ed i territorj assegnati ai Veterani abbiano avuta qualche analogia con i nostri Feudi. E' certo altresì di essere incogniti nella Giurisprudenza Giustinianea, e che ripeter non si possa la prima diloro origine se non che dai Popoli barbari, prima dai Longobardi, indi poi dai Franchi, e finalmente dai Normanni, che ne portarono al totale compimento l'opera. Attediat'i Settentrionali dalla sterilità de'loro Paesi, e dalla penuria dei fondi per il diloro gran numero, incominciarono ad uscire dalli diloro territorj cercando altre sedi, ove potessero situarsi. Quindi inondarono la nostra Italia sotto il diloro rispettivo Capo, che non avea però altro, senonchè il solo titolo di Conduttore, perciò guerreggiando colle comuni forze, quello, che medianti le medesime acqui-

quiſtavano, ragion voleva, che acquiſtato a tutti egualmente diſtribuito veniſſe.

Ma una ſiffatta ſocietà ſuſſiſtere non poteva, qualora mancato vi fuſſe un Capo, a cui per la reſoluzione degli affari, e per la difeſa della forza o interna, o eſterna tutti gli altri non ubbidiſſero, ed a quelli comandi, per cui conſervar ſi poteva la Civile ſocietà. Quindi fu indotto, che coloro, a cui il territorio ſi dipartiva, giuraſſero fedeltà al Capo, obbligandoſi di difenderlo colle proprie diloro forze nella occorrenza del biſogno. A quale oggetto furono creati i Duchi, i Marcheſi, ed altri grandi Feudatarj, ai quali fu data la facoltà di ſubinfeudare, affinchè nel biſogno coi loro Vaſſalli occorreſſero alla difeſa dello Stato. Ecco dunque li Feudi, e la diloro forma ſoſtanziale, cioè la fedeltà, ed il ſervizio: quantunque non vi foſſe ſtata tra i gran Feudatarj, e l' Infeudante una totale dipendenza a forma di Monarchia, giacchè tutti erano Dinaſti ſottopoſti ad un governo Ariſtocratico. Da ciò leggiamo nell' Iſtoria, che occorrendo o di fare nuove leggi, o di riſolvere gravi affari, tutti li Feudatarj ſi radunavano ne'publici Comizj, ove col conſenſo ſcambievole venivano gli affari riſoluti, pratica, che non può attribuirſi ſe nonchè ad un governo Ariſtocratico, giacchè i ſoli Magnati v' intervenivano.

Ma io ritorno alla primiera natura dei Feudi come quella, che mi conduce alla dimoſtrazione del mio aſſunto. Si ſa quanto ſia controvertita la definizione del Feudo, e la ſua genuina etimologia, che ancora non ſi è ritrovata. Ma tra queſte è anche plauſibile quella, che addita eſſere la parola *Feudum* Germanica dal nome *Feod*, ch'è lo ſteſſo che mercede, volendoſi con ciò ſignificare, che due coſe il Feudo richiedeva, il ſervizio militare, e la mercede, che per queſto ſervizio davaſi, quale era lo ſteſſo Feudo, e perchè tal ſervizio è opera perſonale, e richiede la fedeltà di chi dee ſervire, perciò la ſuddetta parola *Feod* può anche la fedeltà ſignificare; ed eſſendo il ſervizio opera perſonale, è perſonale anche il ſalario, di cui teneva luogo il Feudo corriſpondente allo ſteſſo ſervizio. Perciò i Feudi erano perſonali, e non beneficj, come furono dopo nominati, ma meri officj ſi chiamavano, ch' eſſendo relativi alla induſtria della perſona colla ſteſſa perſona terminavano; anzicchè alcuna delle volte ſenza cagion legittima il Conceſſionario potea eſſerne privato. Secondo queſta indole non occorreva proibire la diſtrazione de' feudi, giacchè come dritti perſonali non ſi potevano ad altri trasferire; ma poi ſull' andar degli anni altra forma fu loro data, ſecondo la quale s' incominciarono li Feudi ad alienare, dimodocchè fu ne-

necessario, che dalli Principi sotto rigorose pene questo si vietasse. Come ciò sia avvenuto, sono colla dovuta brevità ad additarlo, nè si potrà stimare superfluo, perchè vedrà tra poco il paziente lettore di questa mia Scrittura, quanto ciò sia giovevole all' esame dell' articolo, che sto trattando.

Quantunque nella prima origine i Feudi fussero stati meri officj, e personali, dimodocchè morto il primo Feudatario il Feudo all' Infeudante devolvevasi, era però solito, che lasciando figli maschi il Feudatario, l'Infeudante confirmasse in diloro beneficio la prima concessione; ma ciò era un puro privilegio esclusivo del dritto comune. L'Imperadore poi Corrado il Salico nel principio del Secolo XI. cioè nel mille, e ventisei fu quello, che introdusse la successione feudale, cosa che da me non si può esporre con maggiore chiarezza, se non che trascrivendo le parole degli Storici contemporanei, che furono Wippone, e Radavico. Eccone le proprie parole: *Omnibus Sanctæ Dei Ecclesiæ Fidelibus, & nostris præsentibus, quam futuris notum esse volumus, quod ad reconciliandos animos seniorum, & Militum, ut ad invicem semper inveniantur concordes, & ut fideliter nobis, & ut suis senioribus serviant, & devote, præcipimus, & firmiter statuimus, ut nullus Miles Episcoporum, Abbattum, Abbatissarum, Marchionum, vel Comitum, vel Hominum, qui beneficium de nostris publicis bonis, aut de Ecclesiarum prædiis nunc tenent, aut tenuerint, aut hactenus injuste perdiderint, tam de nostris Majoribus Valvasoribus, quam eorum Militibus sine certa, & convicta culpa suum beneficium perdat, nisi secundum consuetudinem Antecessorum nostrorum, & judicium Parium suorum; si contentio emerserit inter Seniorem, & Militem, quamvis Pares judicaverint illum suo beneficio carere debere, & ille dixerit hoc injuste, vel per odium factum esse, ipse suum beneficium teneat donec Senior, & ille, quem culpat, cum Paribus ad nostram præsentiam veniant, & ibi causa juste determinetur . . . .*

Præcipimus etiam, ut si aliquis Miles, sive de Majoribus de hoc sæculo migraverit, filios ejus beneficium tenere, si vero filios non habuerit, & aviaticum ex masculo filio reliquerit, pari modo beneficium habeat, servato usu Majorum Valvasorum in dandis equis, & armis suis senioribus. Si vero forte aviaticum ex filio non reliquerit, sed fratrem legitimum ex parte patris, etsi Seniorem offensum habuerit, sibi vult satisfacere, & Miles ejus esse, beneficium, quod patris sui fuit, habeat. Insuper & omnibus modis prohibemus, ut nullus Senior de beneficio suorum Militum cambium, aut precariam, aut libellum sine eorum assensu facere præsumat. Illius vero, quæ tenet proprietario jure, aut pro præ-

 ce-

cepto suo porrectum libellum, sive per præcariam, nemo eum devastire audeat injuste. Fodrum autem de Castellis, quod nostri Antecessores habuerunt, habere volumus; illud vero, quod non habuerunt nullo modo exigemus.

La quale Costituzione, o sia legge pubblica feudale vien rapportata nei libri degli Usi Feudali, ove si può leggere. Il dotto Sigonio nella sua immortale opera *de Regno Italiæ* trascrivendo detta legge di Corrado, ce ne spiegò la cagione colle seguenti parole. *Inde profectus in Roncalias conventum omnium Principum, ac Populorum frequentissimum habuit, ac leges novas proRegni stabilitate tulit, quarum una hæc de beneficiis adhuc servatur*, e trascrive la legge suddetta. Ci avvertisce il lodato Sigonio, che detta legge fu fatta nell' adunanza di tutt'i maggiori Feudatarj, chiamati *Seniores, & Valvasores*, e col diloro consenso nei Campi di Roncaglia, volendo dire, che Corrado niente innovò circa la polizia dei Longobardi nel loro governo Aristocratico, che nei pubblici affari richiedeva il consenso di tutt' i maggiori feudatarj. Soggiunge il lodato Autore di essersi fatta tale legge per la stabilità del Regno; imperciocchè colla medesima dandosi luogo alla successione feudale venne Corrado ad acquistarsi la benevolenza di tutta la nostra Italia, e vietando a'Valvasori di poter togliere il Feudo ai loro Vassalli, frappose tra gli uni, e gli altri una perpetua concordia, che non poco era profittevole all' Impero per il servizio militare, che si accertava, e finalmente avendo provveduto all' Erario protestossi di non pretendere altro, se non che l' esazione del *Fodro*, cioè a dire della sovvenzione delle cose necessarie, allorcchè l' Imperadore per quei luoghi passava; ma soggiunse di esigerlo da coloro, ch' erano stati soliti ai suoi predecessori prestarlo. Previde quel savio Principe, ch' essendo stat' accordata la successione dei Feudi, facilmente ne potev' avvenire l' alienazione, e perciò la proibì, quantunque con equivoche parole.

Ciò non ostante questa cominciò a praticarsi, dimodocchè in alcuni luoghi di Milano, ed altrove fu indotta la consuetudine di potersi il Feudo alienare senza consenso del padrone diretto In altre parti della Lombardia se ne potev'alienare la metà, o pure tutto quante volte ciò si fosse fatto mediante il libello, o la precaria, o pure elienato si fosse ad altro Commilite. Dimodocchè Oberto de Orto compilatore di detti Usi Feudali domandato da suo figlio, circa le cause della perdita del Feudo, non vi additò quella dell'alienazione, e parlando di tale affare prima dei tempi di Lotario così scrisse al *tit.IX.* del libro II.: *Est autem optima consuetudine interdicta feudi alienatio, super*

qua

quæ multa, & diversæ sententiæ dabantur in singulis Civitatibus, seu Curiis: Donec Imperator Divæ Memoriæ III. promulgavit super hoc novam Constitutionem, quæ est posita in titulo de Beneficiis. Necessitate namque suadente poterat olim Vassallus Domino insciо, vel invito feudi partem vendere, retenta videlicet alia parte; si vero vel totum, vel partem volebat per Feudum aliquem investire, hoc licebat ei sine fraude facere. Si autem dissentiente Domino vendebat, sive per Feudum investiebat, quod & ipsum sincere hodie, & sine fraude licet ei facere. Spiegasi nello stesso luogo quali erano queste frodi, che si praticavano, colle parole, che sieguono: *Quis enim dubitat, quod libellario nomine sub vilissima duorum denariorum pensione perpetua concedatur utendum, alienatum in fraudem esse?*

In questo stato di cose l'Imperadore Lotario nel secolo XII., cioè nel 1137. stimò fare, e pubblicare in Roncaglia il divieto circa ogni distrazione dei Feudi colle seguenti parole, che sono l'anima della Legge: *omnia, quæ ad honorem Imperii Romani spectare videntur sollicite indagantes, perniciosissimam pestem, & Reipublicæ non mediocre detrimentum inferentem, resecare proposuimus. Per multas enim interpellationes ad nos factas, comperimus milites sua beneficia passim distrahere, ac ita omnibus exhaustis, suorum servitia subterfugere, per quod vires Imperii maxime attenuatas cognovimus, dum Proceres nostri milites suos omnibus beneficiis suis exutos ad felicissimi nostri Numinis expeditionem nullo modo transducere valeant. Itaque hac edictali lege in omne ævum Deo propitio valitura decernimus, nemini licere beneficia, quæ a suis Senioribus habent sine ipsorum permissione distrahere, vel aliquod commercium adversus tenorem nostræ constitutionis excogitare, per quod Imperii, vel dominorum minuatur utilitas*. Colla pena di dovere il Feudo incorporarsi al Fisco; e perdere il Venditore il Feudo, ed il Compratore il prezzo; purchè scientemente comprato l'avesse; altrimenti dal Venditore lo ricuperava.

Ma detta legge non incontrò il suo effetto, o pure se incontrollo poco tempo stiede in vigore; imperciocchè fu ella rinovata da Federico I. nel secolo XII. cioè nell'anno 1159. colle seguenti parole: *Hac edictali lege Deo propitio perpetuo valitura sancimus, ut nulli liceat Feudum totum, vel partem aliquam vendere, vel pignorare, vel quomolibet alienare, vel pro anima judicare sine permissione Majoris Domini, ad quem Feudum spectare dignoscitur. Unde Imperator Lotarius tantum in futurum cavens, ne fieret promulgavit*. Assegnandone la cagione nella epigrafe premessa a detta legge, colle seguenti parole: *quod beneficia*

ficia eorum, & Feuda, quæ Vassalli ab eis tenebant sine Dominorum licentia pignori obligaverant, & quadam collusione nomine libelli vendiderant: unde debita servitia amittebant, & bonorum Imperii nostri felicis expeditionis complementum minuebant. Così scrisse Radevico Storico contemporaneo nel Capo VII.

Il lodato Istorico per le ultime parole: *unde Imperator Lotarius tantum in futurum cavens, ne fieret promulgavit*: ci ha lasciati nel dubbio, se l'Imperador Federico con detta legge avesse voluto anche annullare le alienazioni fatte prima. Ma un siffatto dubbio ha risoluto Ligurino Poeta contemporaneo ai suddetti due Imperadori nei libro VIII. v. 590., che è degno di esser da me trascritto.

Mox de communi feudorum jure, quod illa
Perspicuis nondum scriptis expresserat ætas
Has dedit, & scripto jussit notescere leges.
Si quis habens feudum, pretio seu vendere totum,
Seu pro parte velit, dominique licentia desit,
Seu dare, seu vadio supponere cogitet, illud
Qui dedit, amittet, non, qui suscepit, habebit,
Nullaque vel longi præscriptio temporis obstet,
Quominus ad Dominum redeant translata priorem.
Emptorique bonæ fidei præstetur in illum
Actio, quæ pretium cogat redbibere solutum.
Hæc magnus fieri vetuit Lutharius: at nos
Facta retractari volumus, facienda caveri.

Dichiarò adunque nulle Federico anche le alienazioni fatte prima. Imperciocchè era spenta talmente la ragione Imperiale, che quasi tutt' i Feudi si ritrovavano distratti senza consenso dell'Imperadore, giacchè in tempo di Federico era nella Italia decaduto talmente l'Impero, che quasi tutte le Città si erano fatte libere, con avere anche usurpata la Regalia, come farò tra poco a dimostrare.

Sino adesso ho parlato delle leggi feudali relative al dritto comune, ormai è opportuno, che le nostre municipali rammenti, le quali dalle suddette molto lume ricevere possono. Tra queste quella vi è dell' Imperador Federico II. colle parole, che sieguono: *Constitutionem Divæ Memoriæ Regis Rogerii Avi nostri super probibita diminutione feudorum, & rerum feudalium, ampliantes decernimus omnes alienationes, seu quoscumque contractus super feudis, & rebus feudalibus minuendis, aut commutan-*

tandis nullam omnino firmitatem habere : nisi de speciali nostræ Celsitudinis licentia confirmentur . . . Jusjurandum interpositum seu etiam stipulationem pœnalem nullius decernimus esse momenti. Eisdemque contrahentibus , & alienantibus concedimus potestatem jure proprio prædicta omnia revocare.

Vi sono taluni Scrittori , che hanno opinato , che Federico II. fosse stato il primo ad accordare il beneficio di detta rivoca ai contraenti sul Feudo. Ma questo è un error manifesto , siccome dottamente ci ha avvertito con altri il dotto Montano nella sua controversia XV. Imperciocchè essendo stata le suddette distrazioni molto tempo prima di Federico II. vietate , e nulle dichiarate, potevano molto bene dagli stessi contraenti rivocarsi, essendo sempre lecito ad ognuno, anzi lodevole, di disfare il suo proprio fatto vietato dalla legge , emendandolo così, e corrigendolo coll'atto contrario.

Quello che di nuovo fu dall'Imperator Federico II. stabilito, ed indotto, fu il beneficio dato a'contraenti, di potere per proprio diloro dritto rivocare la vendita del Feudo, il che importava, che non perdessero il Feudo , quandocchè prima di esso lui ancorchè lo rivocassero, siccome ciò far non potevano, senonchè in forza del dritto comune , perciò rivocata la vendita, il Feudo andava in beneficio del Fisco , lo che derogò Federico colla grazia suddetta conceduta ai contraenti , li quali mediante la rivoca della vendita fattane , impedivano la caducità del Feudo in beneficio del Fisco, sempre quando però il Fisco prevenendoli non avesse egli fatta tale rivoca. Ecco dunque la novità circa tale affare da esso Federico indotta , e praticata. Ma qual sia stata la cagione, che abbia a ciò indotto Federico, non vi vuò molto ad indovinarla, quantunque addurre io non ne possa se non che una verisimile congettura , che è la seguente.

Noi dalle cose finora ellegate abbiam rilevato quanto danno, e pregiudizio ai dritti Regj accagionato si fusse per le alienazione de'Feudi , e quanti fussero decaduti i commodi del Principe, per le alienazioni dei Feudi fatte senza il suo Assenso. Quindi per facilitarsene la rivoca , stimò esso Federico accordare l'anzidetto beneficio , di cui avvalendosi il rivocante ricuperava il suo, senza timore della caducità in beneficio del Fisco.

CA-

CAPO III.

Con cui si comprova l' assunto suddetto, che il Compratore del Feudo del Sorbo debba restituire tutti i frutti, da esso lui percepiti da detto Feudo.

ALlorchè il contratto nullo vien dichiarato, non può esservi dubbio, che i frutti si debbono restituire, non potendo aver ragione alcuna il Compratore di ritenerseli, se nonchè quando vi fusse stata la sua buona fede, ed il giudizio fusse particolare, cioè di rivindica. Ma allorchè per l' opposto il giudizio è universale, come in figura il giudizio di eredità, allora sì che siegue la restituzione dei frutti anche con buona fede percepiti. E' adunque indubitato, che il Compratore debba restituire i frutti nel caso nostro, ed il venditore il prezzo col suo corrispondente interesse. Mi potrà riprendere il paziente lettore di questa mia scrittura, per le cose soprallegate come quelle, che non hanno relazione veruna al caso presente, ed io per liberarmi da una siffatta accusa, adesso sono nel proprio luogo per dimostrare il contrario. Dalle cose, replico a dire, sopra allegate si è ravvisato, che non già in grazia dei privati, ma bensì dell' utile pubblico sia stata la distrazione de' Feudi vietata. Sicchè dunque sarebbe una frode, che a detta pubblica legge si sarebbe, quante volte indirettamente si pensasse di eluderla con mezzi, che ne impedissero la rivoca. Quindi communemente li Feudisti hanno scritto di esser nulli tutti que' patti, che si appongono tra i contraenti, per impedire la rivoca. Ma taluni han distinto l' interesse del Fisco dal privato, ed hanno raffermato, che sieno validi i patti relativi all' interesse privato, non quelli però, che il Feudo istesso riguardassero: Ma io tra poco farò conoscere il contrario. Tutto questo ha l' oggetto di smentire la pretensione del contrario, che rafferma non doversi tutt' i frutti, da detto Feudo del Sorbo percepiti, restituire dal Compratore, per quel patto nella vendita convenuto, che D. Cesare Venditore non restasse obbligato all' evizzione delle rendite di detto Feudo, nella perizia riportate, e fra le altre di quelli tre corpi col Poz-

zo

zo del Sale *sub verbo signanter* trascritte, quasicchè abbiano voluto i contraenti indurre tra loro una compensazione tra l'interesse, ed i frutti suddetti; dimodochè risoluto il contratto non si potesse dar luogo alla suddetta regola di restituire il Compratore i frutti, ed il Venditore all'opposto il prezzo coll'interesse legitimo.

Questa opposizione, che si ravvisa nelle istanze presentate nel processo, da se stessa insussistente apparisce. Imperciocchè ella fu relativa, e corrispondente al tempo del contratto, cioè a quelle rendite, che esistevano in tempo della perizia suddetta, o sia alla maggiore, o alla minore di loro quantità circa detto tempo. Non però tal patto riguardar poteva il tempo futuro, giacchè perfezionato il contratto colla concessione dei solenni, il Compratore acquistava l'utile dominio del Feudo medesimo, e quindi suo era il vantaggio su dette rendite nella quantità, che avrebbero avuta, andando all'incontro in dilui pericolo la diloro diminuzione. Questo basterebbe per annientire la opposizione suddetta; ma perchè è stata ella da me riconosciuta colla lettura fatta dei processi, essere l'unico appoggio del Contradittore, perciò è necessario, che da me avvedutamente si esamini. Quindi stimo pregio dell'opera di ricorrere alla stessa Costituzione.

Vietò replico a dire l'Imperador Federico II. o più tosto confirmò la proibizione di alienarsi il Feudo senza il consenso del Principe. Soggiunse di non aver veruno effetto detta alienazione, ancorchè vi fusse il giuramento, o qualche penale stipulazione. *Jusjurandum interpositum, seu etiam stipulationem pœnalem nullius decernimus esse momenti. Eisdemque contrahentibus, & alienantibus concedimus potestatem jure proprio prædicta omnia revocare.* Colle quali parole egli ci volle avvertire, che tutte quelle condizioni, e cautele, che i contraenti praticassero, per non rivocarsi detta distrazione, fussero nulle, come impeditive, che erano della rivoca, e soggiunse, che quelle non ostantino di propria autorità si potesse la vendita rivocare. Quindi i Commentatori, ed i Prammatici hanno raffermato, che tutto e quanto far si possa da contraenti, per impedirsi la rivoca, sia nullo, ed invalido, e conseguentemente, che tutti i patti apposti relativi allo interesse privato, riserbato nel caso di rivoca, sieno nulli sulla massima, che essendo i medesimi accessorj al contratto principale, che è la vendita, debbano infirmarsi caducato già il principale, avvalendosi della notissima regola del dritto nel Responso di Paolo *l. 129. nihil dolo §. 1. D. de Reg. Jur.* colle seguenti parole: *quum principalis causa non consistit, nec* ea

ea quidem, *quæ sequuntur locum habent*. Ma questo responso egli lo limitò nella legge *quum principalis* nello stesso titolo con queste parole: *quum principalis causa non consistit*, *plerumque ne ea quidam*, *quæ sequuntur*, *locum habent*: volendoci con ciò avvertire, che la suddetta prima regola da esso lui premessa non doveva tanto generalmente intendersi, che occorrere non vi potesse l'eccezione in contrario. Il trattato del Corpo Civile *de Reg. Jur.* è più di ogni altro nella giurisprudenza profittevole, perchè succintamente si da la norma per mezzo di assiomi, di applicare il dritto alla resoluzione circa i casi dubbj; ma si studia con tanta oscitanza, che delle regole del dritto se ne è formata una idea confusa, e come l'erba bettonica stimasi ad ogni caso la regola applicarsi: quandocchè per bene intendersi, e quindi applicarsi uopo è, che si leggano i fonti, da cui come rivoli dette regole sono state dedotte, cioè a dire dee leggersi il trattato del Giureconsulto, da cui la regola come particella si è estratta. Imperciocchè in questo modo potrà ella molto bene alla risoluzione del dubbio accommodarsi. La priprima regola è stata ricavata dal Commentario dell'autore, cioè nel suo XV. lib. a Plauzio, ove egli tratta dell'usofrutto, delle servitù, delle usucapioni, del peculio, le quali cose altro non sono, che accessioni. La seconda è stata dedotta dal suo commento XX. all'editto, ove tratta il titolo *de petitione hæreditatis*, e nel medesimo esamina la sussistenza dei legati, dei decommessi, della sostituzioni, e di tutte le altre accessioni del testamento, che sussistere non possono, quando valido non sia il testamento, ed in detti casi la regola rimane nella sua generalità. Imperciocchè talmente le suddette cose sono accessioni del testamento, che sussister non possono senza la validità del medesimo. *Principalis scilicet causa* (scrisse il dotto Gotofredo nel suo trattato *de Reg. jur.*) *hic est ea*, *quæ in negotio aliquo princeps est*, *primumque sic ut dicam*, *mobile*, *quam & alia deinceps sequuntur ab ea diversa*, *& secreta*, *sive ex conventione partium*, *sive ex natura negotii*, *sive ex consuetudine*.

La cagione dunque principale è quella, da cui unicamente l'altre cose dipendono; ma per l'opposto se le medesime sieno accessorie, ma abbiano altra ragione della cagion principale, elle sussistono, quantunque quella non sussista. Come per esempio, sebbene l'azione ipotecaria non possa esservi, se nello stesso tempo non vi sia la personale, ad ogni modo essendo dell'una, e dell'alrra la ragione diversa, perenta, e prescritta l'azione personale, la ipotecaria sussiste. Confusa l'azione per l'adizione

della

della eredità, e quindi estinta l'azione civile, rimane l'azione pignoratizia non ostante, che l'azione civile siasi prescritta, e che il pegno sia a quella accessorio: rimane, replico io a dire salva l'azione pignoratizia per l'obbligazione naturale, che è rimasta ferma per seguitare il pegno. Si dichiara nulla la vendita fatta della roba stabile del Minore; ma resta valida l'obbligazione del tutore, che ne ha promessa la indennità. Vi occorrono altri infiniti esempj di ciò, che io per brevità tralascio, e queste sono quelle eccezioni, che ha voluto il lodato Giureconsulto additarci, con quella dotta, quantunque monca parola *plerumque*. Ma ritorniamo colà da dove ci siam dipartiti colla suddetta digressione, cioè al nostro assunto.

La regola anzidetta del dritto parmi applicabilissima; imperciocchè li patti tutti, e qualsivogliano, che si praticano nel contratto dalla legge proibito, sono talmente accessorj al medesimo, ed hanno la stessa ragione, che nulla di più, e quell'oggetto principale, che ha lo stesso contratto vietato, cioè d'indurne la sussistenza indirettamente, e colla machinata frode. Quindi con ragione il lodato Federico disse nella suddetta costituzione, che nè il giuramento, nè la pena stipulata impedir potevano la rivoca additata.

Ed adesso bene intendo quello assioma tanto inculcato negli Usi feudali, che nei contratti vietati *utile per inutile vitiatur:* come dottamente dimostrò Camerario nel Commento della legge *Imperialem pag.* 32. & 33. *lit. n.* Imperciocchè in pena a quello, che ha machinato fraudar la legge, non si concede quello, che ha praticato per lecito nello stesso contratto, in cui ha cercato la legge defraudare. Siccome si desume dalla legge di Corrado *tit.* 34. *lib. II. de Feud.* in cui si figura il caso, che taluno concedesse il Feudo ai suoi figli maschi, ed alle femine, e si prescrive, che nè pure ai soli maschi, il che sarebbe stato legittimo, il Feudo si tramandi. Eccone le proprie parole: *Profecto ille, qui suum beneficium alii dat in feudum: non debet alia lege dare, nisi qua ipse habeat: ut si habeat sibi, suisque heredibus (quod intelligi debet de solis masculis) non debet alii dare, ut habeat ipse, & sui haeredes masculi, & faeminae. Unde quibusdam placet, quod qui taliter dedit, eo ipso beneficium amittit. Gerardus, & alii dicunt, quod qui dedit, & cui datum est, beneficium perdit. Secundum alios vero tunc Domino aperitur, quum masculi defecerint.*

Per vieppiù confermare le cose anzidette relative al mio assunto, cioè, che tutti i patti anche leciti apposti nel contratto proibito, si caduchino, stimo convenevole esaminare quel celebre arti-

ticolo tanto tra i nostri Feudisti esaminato, e discusso, se sia valido il patto apposto tra il Compratore, ed il Venditore del Feudo, di restare i frutti coll' interesse compensati in caso di rivoca, articolo peraltro non alieno dal mio assunto. Imperciocchè li patti convenuti tra il Principe di Ruffano, ed il Monte di Gesualdo, di non esser tenuto esso Principe Venditore alla evizione delle rendite di detto Feudo secondo il di loro quantitativo dell' apprezzo, il che anche fu convenuto per il Pozzo del sale, non possono avere maggior forza dell' altro patto, che si avrebbe potuto stipulare, cioè che in caso di rivoca i frutti, e l' interesse del prezzo fussero rimasti compensati. Quindi essendo corrispondente al mio intento l' esame di tale articolo, è convenevole, che lo facci.

Il de Marinis nelle sue risoluzioni al *lib. II. resol.* 83. Montano nella sua Controversia XV., e molti altri hanno opinato per la fermezza di detto patto sull'appoggio, che nella vendita del Feudo considerar si dovessero due cose, l'interesse pubblico, che rimira il Feudo, e l' interesse proprio dei contraenti. Quindi dicono essere due contratti tra loro separati, e distinti l' uno relativo al Feudo, l'altro al privato interesse, l' uno vietato, l' altro permesso. Ma con di loro buona pace non so, come concepir si possa detto convenuto compenso, non essendovi contratto di vendita. Adunque la vendita è la causa principale, e la surriferita convenuta convenzione è accessoria talmente, che senza la vendita precedente non può essere operativa, come adunque potrassi separare dal suo principale, e restar ferma nella inesistenza di quello? La ragione dell'uno, e dell'altra è la stessa; imperciocchè riputasi impeditiva della rivoca suddetta, ed apposta, e convenuta per far sussistere il contratto vietato.

Su tale articolo scrisse dottamente Marciano, uno dei più valenti Avvocati, che abbia avuto il nostro Foro, nel suo Consiglio 49. del libro II. ed avendo posto in veduta la intelligenza genuina della nostra Costituzione, il S. C. decise per la nullità del patto stipulato relativamente alla convenzione fatta, di doversi compensare i frutti scambievolmente nel caso della rivoca. La rivoca seguì, e fu condannato il Venditore a restituire il prezzo coll' interesse, ed il compratore la cosa con i frutti.

Lodevolissima decisione; imperciocchè l' interesse nel nostro caso privato è inseparabile dal pubblico, poichè tutti quei patti, che si ponessero per impedire la rivoca, o del Venditore, o del Compratore, altro oggetto non avendo, che la fermezza del contratto proibito, sono quindi nulli, ed invalidi, senzacchè produrre possano effetto veruno. Se i nostri Prammatici in cambio

bio

bio di volere interpetrare le nostre leggi municipali col dritto Romano, avessero adoperato lo Studio della Storia peculiare del nostro Regno, e della forma del suo governo, e del costume allora vigente dei Popoli, certamente, che non avrebbero empito il Foro di tante questioni inutili in grave danno della quiete pubblica, che dalle liti vien tanto turbata, e sconvolta. Si è suscitato il dubbio, se si possa con giuramento rinunciare al beneficio di detta rivoca, se possa convenirsi l'evizione in caso della medesima, cioè se possa obbligarsi alla rifazione dei danni il rivocante, e lo ha rafformato il dotto Montano sulla ignoranza della Storia, e della ragione dell'interesse privato differente dal pubblico. Ma non ha egli considerato, che ciò come impeditivo della rivoca è stato dallo stesso Federico riparato con quelle parole, che sia inoperativo tanto il giuramento, che la pena convenuta nel caso della rivoca, giusto appunto, affinchè non fusse d'impedimento ai contraenti di rivocare la vendita suddetta. Parimenti è inutile l'altra controversia, se la facoltà di rivocare relativa al beneficio conceduto alli contraenti possa prescriversi, restando bensì il privato escluso a poter rivocare, non già il Fisco in forza della suddetta caducità. Di questo sentimento è stato il de Marinis Dotto, e ragionante Prammatico; ma riportandosi l'affare all'origine sua il dubbio da se stesso sciolto rimane. Imperciocchè se espressamente li contraenti non possono apponere, e convenire cosa della rivoca impeditiva, come poi potranno tacitamente ciò fare, non curando di rivocare per lo spazio di anni trenta, che induce, come si pretende, la prescrizione suddetta. Certamente, che il fatto tacito non può avere maggior forza del patto espresso. Tutte queste cose credo, che bastar possano per la prova del mio assunto, nè si potranno riputare superflue, ed inutili stante la suddetta sentenza passata in cosa giudicata, con cui si è decretata la restituzione dei frutti suddetti; imperciocchè le anzidette cose allegate giovano assai al secondo articolo, che sono a trattare per le rendite del Pozzo del sale, che il Compratore pretende essere libere dalla suddetta restituzione, per non essersi promessa evizione per le rendite di detto Pozzo del Sale, di cui portandone il Compratore il pericolo della perdita, senzacchè ne avesse potuto ricevere il prezzo; pare, che per osservarsi l'eguaglianza il lucro debba ad essolui appartenere.

CA-

CAPO IV.

Con cui si dimostra, che tra li frutti, del Feudo del Sorbo, che debbonsi restituire, vi debbano andare comprese le rendite del Sale anzidetto, liquidate già coll' accesso fatto dal fu Commessario D. Costantino Grimaldi sulla faccia del luogo.

PEr dimostrare il suddetto assunto altro non vi necessita, senonchè la definizione dei frutti, e quella del Feudo, cioè a dire cosa s' intende sotto il nome di frutti, e a che si estenda la natura del Feudo conceduto. Ma prima di venire all' esame di ciò, stimo convenevole premettere alcune brevi nozioni, relative al dritto del sale.

Allorchè fu introdotta la Monarchia, e quindi indotto il Principato, fu necessario, che si stabilisse un fondo, come dote del medesimo, affinchè la Maestà si sostenesse con quel decoro, che la venerazione dei Vassalli incontrasse, ed affinchè si praticasse un mezzo conducente a tal fine senza gran pregiudizio dei sudditi, stimossi opportuno formare la dote del Principato con quelle cose, di cui venendo i Sudditi privati, poco danno ne ricevessero. Onde le fodine, i metalli, le acque, il Mare, i luoghi boscosi, e le Montagne, le cacce, le miniere furono scelte per dote del Principato sotto nome di Regalie del Principe. Noi abbiamo negli Usi feudali il titolo *quæ sunt Regalia*, ch' è il seguente.

Regaliæ, armandiæ via publicæ, flumina navigabilia, & ex quibus fiunt navigabilia, portus, ripatica, vectigalia, quæ vulgo dicuntur telonia, moneta, multarum, pœnarumque compendia, bona vacantia, quæ ut ab indignis legibus auferuntur, nisi, quæ specialiter quibusdam conceduntur: bona contrahentium incestas nuptias, condemnatorum, & proscriptorum, secundum quod in novis Constitutionibus cavetur, angariarum, parangariarum, & plaustrorum, & navium præstationes, & extraordinaria collatio ad felicissimam regalis numinis expeditionem, potestas constituendorum magistratuum

tuum ad justitiam expediendam: argentariæ & palatia in civitatibus consuetis: piscationum reditus, & salinarum, & bona committentium crimen majestatis, dimidium thesauri in loco Cæsaris inventi, non data opera, vel loco religioso: si data opera totum ad eum pertineat.

La suddetta Costituzione è di Federico I. fatta, e pubblicata nell'adunanza dei Comizj di Roncaglia in quel tempo, in cui restituita la pace alla Italia, si pensò a restituire l'Imperio nella medesima, e con ciò restituire tutti i dritti Regali, di cui per le lunghe guerre (e per il lungo scisma tra il Sacerdozio, e l'Imperio) da Arrico III. incominciate, e continuate fino al suddetto Federico, fomentate dalle fazioni Guelfa, e Ghibellina, erasene già spenta ogni memoria. Restituito intanto, per la pace fatta tra esso Federico, ed Adriano II., l'Imperio nella nostra Italia, e pacificate le Città della medesima, e tra loro, e col Principe, come rilevasi dalla dilui Costituzione *de Pace Constantiæ*, per la estinzione delle suddette due fazioni, giacchè nello stesso Federico si unirono per lato paterno, e materno, si ravvisò inutile una siffatta restituzione dell'Impero, qualora non li venissero restituiti i titoli delle Regalie. Sicchè Federico ne richiese la restituzione, siccome scrisse l'autor contemporaneo Radevico colle seguenti parole. *Quibus rebus perfectis tum de Regni jure constituendo retulit, ejusque rei cognitionem eisdem Bononiensibus Jurisconsultis commisit. Jurisconsulti judicarunt Italiam Imperatori jure a Carolo M. tradito, regalia universa debere. Hæc vero fuere Ducatus, Marchiæ, Comitatus, Consulatus, Monetæ, telonea, fodra, portus, pedatica, molendina, piscariæ, omnis utilitas ex decursu fluminum proficiscens, & Terræ, propriorumque Capitum census. Quibus omnibus ad Fiscum relatis, tantam tamen ille benignitatem adbibuit, ut quicumque prædium suum legitima Regum donatione probare possent, eos in possessione relinqueret; qui secus spoliaret*. Su detta Costituzione è d'avvertirsi, che talmente era rimasta spenta la memoria dei dritti Regali, che fu necessario consultarsi i Dottori della famosa scuola di Bologna, che erano quelli, li quali dalla lettura degli antichi Giureconsulti ne potevano richiamare la memoria. E' d'avvertirsi in secondo luogo di avere l'Imperadore lasciati i possessori nel possesso di quelle minori Regalie, che avevano, purchè ne avessero dimostrato il titolo, senza cui a niente poteva il possesso essere profittevole. Dal che rilevasi, che fin dalla sua origine, non può il possesso delle Regalie giovare senza la esibizione del dilei titolo. Ma tutti li dritti suddetti furono accor-

dati

dati relativamente ai luoghi pubblici, imperciocchè altro era quando i metalli, le fodine, il sale si fusse ritrovato nato nei fondi privati.

Nella Romana giurisprudenza le saline dei fondi privati al padrone dello stesso fondo si appartenevano, siccome si desume dal titolo *de censibus* §. *Salinæ 7.* così: *Salinæ si quæ sunt in prædio, & ipsæ in censum deferendæ sunt.* Adunque queste saline al privato padrone si appartenevano, quantunque sottoposte al censo. Si conferma ciò dalla legge *magis puto. D. de Rebus eorum, qui sub tutela*, ove si avvertisce, che le saline sistentino nel fondo del Minore alienare non si possano senza il decreto del Giudice, e pure in quel tempo era già introdotto il vettigale del Sale, che non poteva esser venduto senonchè dal Regio Fisco. Quindi il dotto feudista Capicio, nella sua Investitura feudale, così scrisse nella parola *Salinis : Licet hæc, in titulo quæ sint Regalia, ponantur inter Regalia, tamen illud intelligitur, quando sal foderetur in loco publico, secus si in fundis privatorum ; tunc enim spectat ad privatos.* Ma il lodato Autore nello stesso luogo ci avvertisce, che ciò luogo abbia per dritto comune, o pure quando il Feudatario ne avesse la speciale concessione, e per dritto del nostro Regno rafferma, che quantunque la Salina del fondo privato sia di privato dominio, che non possa però il Padrone vendere il sale senonchè al Regio Fisco, e loda il dotto Luca di Penna, il quale nel Commento della legge *I. C. de metall. lib. XI.* scrisse così: *Curia Regis cogit omnes facientes sal in salinis propriis, ipsum sal vendere Fisco.* Lo stesso scrisse Montano *de Regalibus* nella parola *Salinæ.* Quindi non può il sale nascente nel fondo privato riputarsi una rendita *extra Feudum*, non avendovi altro dritto il Regio Fisco, senonchè il dritto privativo di vendersi ad essolui il sale, e conseguentemente molto bene riputar si può frutto dello stesso Feudo, e perchè ciò forma l'unico oggetto della controversia, perciò è convenevole, che io richiamandolo dalla sua origine avvedutamente, e largamente l'esamini.

Gli Imperadori Arcadio, ed Onorio nel Codice Giustinianeo nel libro IV. *de vectigalibus, & commissis tit. 61.* rescrissero a Lampadio Prefetto Pretorio, alla dicui giurisdizione si apparteneva la cura dei vettigali, così: *Si quis sine persona mancipum, idest salinarum conductorum sales emerit, vendereve tentaverit, sive propria audacia, sive nostro munitus oraculo : sales ipsi una cum eorum pretio mancipibus addicantur.* Ma perchè le Regalie si regolano secondo le leggi municipali dei respettivi governi,

per-

perciò è necessario, che io premetta l'esame di ciò secondo il nostro dritto municipale, richiamando l'affare dalle Costituzioni del nostro Regno. Noi abbiamo su ciò la Costituzione dell' Imperador Federico, colla quale vien riserbato al Regio Fisco il dritto di vendere esso lui privativamente il sale; *procurabunt autem magistri fundicarii fundicos salis, ferri, azarii, &c.* e soggiunge relativamente a detti fondicarj, *quod non compellant eos* (cioè i compratori) *in majori quantitate salem emere, quam ipsi voluerint*. Da questa Costituzione si desume, che il vettigale sia stato imposto al sale per un certo prezzo, che esiggeva nella di lui vendita il Regio Fisco, siccome scrisse Afflitto nel commento di detta Costituzione colle parole, che sieguono (*Tertio nota ex textu ibi*) *Fundicus salis, ferri, & azarii, & mercium, quod solvitur jus fundaci de sale*.

Dalla suddetta Costituzione fu formato il rito della Regia Camera sotto il titolo *de Jure Salis*: con queste parole: *Salinæ de jure communi sunt etiam in prædiis privatorum, sunt etiam in prædiis Cæsaris, seu Curiæ, & tunc sunt inter Regalia. Hodie sal est de novis statutis, quia totum usurpavit Fridericus Imperator, ut nullus vendat sal nisi emptum a Curia, vel officialibus ejus . . . Sed salinæ privatorum dicuntur in Apulia appatronatæ, quia sal, quod fit ibi, emitur per Curiam ad rationem de unciis duabus per centinarium, quarum unam habet patronus, & aliam confectores salis; in Abbrutio etiam patronis salis solvitur certum jus, & totum sal est Curiæ, quod venditur per officiales gabellotos ad estaleum, vel in credentiam*. Questo Rito dilucida la Costituzione suddetta; imperciocchè chiaramente addita, che il sale nascente nei luoghi pubblici sia *de Regalibus*, non però quello, che nasce nel fondo privato, per cui o pagasi al Regio Fisco il dritto del fondaco, o pure si vende al medesimo. Le saline adunque fuori di ciò nel fondo privato ai rispettivi padroni si appartengono, reputandosi come frutti, e rendite del fondo medesimo.

Nel tempo di Alfonso I. di Aragona nel 1449. fu stabilito, che il sale, che si ricavava dalle Regie saline, fusse dal Re distribuito un tumolo a ciascuno fuoco, con pagarsi al Regio Fisco carlini cinque ad ogni tumolo, e grana due, uno per le spese della conduttura, e l'altro per la misuratura. Ma nel 1607. nel parlamento generale fu rilasciata alla Regia Curia tale prestazione, e stabilito il prezzo del sale a carlini otto il tumolo, del che ne fu pubblicata la Prammatica II. a' 26. Gennajo 1608. *de Sale vendendo*, con cui fu vietato di vendersi da altro, o comprarsi il sale se non che dalla Regia Curia, il che fu confir-

firmato nel 1645. colla Prammatica III. *de sale vendendo*. Quindi il Regente Galeota nel suo responso fiscale ci avvertì, che la gabella del Sale era nel dritto proibitivo circa la vendita del medesimo, e della prelazione, che aveva la Regia Corte a comprarlo, per il prezzo stabilito come sopra. Sull'andar poi degli anni, e propriamente nel 1635. per le guerre, che vi furono, fu avanzato il prezzo a carlini dieci, e nel 1637. a carlini dodici, dopo fino a carlini sedici, ed a carlini ventidue, e finalmente per Reale munificenza fu ribassato a carlini dodici nel 1649., siccome dalla Prammatica 21. §.4. e dalla Prammatica 22. *de vectigalibus*.

Però nel 1684. a 5. Agosto a detti carlini dodici vi furono aggiunti grana quindeci, per la costruzione della nuova moneta, ed a' 9. Decembre del 1686. altri grana quindeci. Finalmente nell'anno 1689. per la nuova moneta pubblicata vi si aggiunsero altri grana sette, e mezzo, e per tutte queste sopraimposizioni fu preteso, che anche le saline private si appartenessero al Regio Fisco.

In questo stato di cose fu nella Regia Camera esaminata la controversia, tra il Possessore della Terra di Grotta Castagnara col suddetto Arrendamento dei sali di quattro fondachi; e furono suscitati due dubbj, l'uno, che essendo il dritto privativo *de Regalibus* dovea avere una speciale, e specifica concessione, non bastando quella, che per formola della investitura si ravvisasse fatta. Il secondo dubbio, che gli aumenti, o siano i nuovi imposti dopo la concessione obblighino anche i concessionarj della immunità, dovendo riputarsi questa relativa a quei dazj presenti, ed esistenti in tempo della concessione, e non per i futuri. Si ebbe però per vero, nè vi si incontrò dubbio, che il suddetto sopra imposto dei sali dei quattro fondachi altro non importava, se non che un dritto proibitivo di non vendersi il sale, se non se all'Arrendamento per la prelazione, che li fu conceduta a comprar detto sale fuori di ogni altro. Dopo essersi tal controversia discussa nella Regia Camera, fu soggettata a termine ordinario, e data la manutenzione nel possesso circa il dritto proibitivo suddetto, contro qual decreto fu prodotto il gravame, pendente il quale per mezzo di un compromesso fu stipulata transazione tra esso Possessore di Grotta Castagnara Marchese Ruggiero, e l'Arrendamento, mediante la quale obbligossi esso Marchese di corrispondere ducati cento e dieci annui, ed avere il dritto di manufatturare il sale, e di venderlo; ma con alcune restrizzioni convenute coll'istesso laudo (*fol.*357. *proc.* 1. *vol.*).

Lo

Lo stesso praticò il suddetto Marchese di S. Stefano Possessore del surriferito Feudo del Sorbo, chi si affittò detto Pozzo del sale dallo stesso Arrendamento, mediante il convenuto estaglio. (*fol.* 311., 298., 333. *proc.* 2. *vol.*) Dalle quali cose unite insieme si desume, che le Saline dei fondi privati mai si sieno pretese di Regio demanio, ma bensì il solo dritto proibitivo della vendita di detto genere, e la prelazione al Regio Fisco di comprarlo, e a tale oggetto ho io richiamata l'origine di tal vettigale fin dal tempo delle nostre Costituzioni, che delle Prammatiche, ed i Riti della Regia Camera; imperciocchè da tutti questi monumenti chiari, e limpidi rilevasi, che la Regalia sia stata per tale dritto proibitivo, e non per il fondo.

Ciò premesso è facile dedurre la conseguenza, che la rendita di detto Pozzo del Sorbo debba numerarsi tra le rendite, ed i frutti del Feudo suddetto, perchè l'essere detto Pozzo appatronato fu la cagione, che seguisse il suddetto affitto, per cui dedotto l'estaglio, il dippiù del prezzo della vendita di detto sale, che acquistava il venditore Possessore di detto Feudo, riputavasi frutto del Feudo medesimo. Onde è indubitato, che debba comprendersi nell'obbligo della restituzione dei frutti dal detto Feudo percepiti: tanto più, che detto Pozzo *sub verbo signanter* era stato conceduto colla prima investitura, e sempre specificato *sub verbo signanter* in tutte le alienazioni, che da tempo in tempo se ne sono fatte, ed enunciate in tutti i rilevj, che si sono pagati, siccome io diffusamente ho esposto nella narrativa dei fatti.

E' a proposito, per vieppiù confermare le cose fino adesso allegate, che esamini cosa debba intendersi per frutto del feudo; imperciocchè con tale spiega, replico a dire, più convincente si ravviserà il mio assunto. Il Giureconsulto Cajo all'editto Provinciale, rapportato nel Digesto al titolo *De Rei vindicat. l. praeterea* 20. scrisse così: *Praeterea restituere debet possessor & quae post acceptum judicium per eum non ex re sua acquisivit: in quo haereditates quoque, legataque, quae per eum servum obvenerunt, continentur: Nec enim sufficit corpus ipsum restitui: Sed opus est ut & causa rei restituatur: idest ut omne habeat petitor, quod habiturus foret si eo tempore, quo judicium accipiebatur, restitutus illi homo fuisset.*

La suddetta legge è chiara, ma per potersi meglio intendere, è convenevole spiegare il genuino significato circa la parola *causa*. Questa dinota fuori i frutti ogni utilità, che dalla cosa abbia il possessore percepito. Così il dotto Calvino nel suo Lessico nella parola *causa*: *Causae appellatione comprehenditur omne commodum, omnis-*

omnisque utilitas, quæ ex re percipi potest. Qual significato è stato ricavato da Ulpiano nella legge *uti frui*. 5. *D. si usus fruct. petat*. §. 4. colle seguenti parole: *Fructuario, qui vicit omnis causa restituenda est; & ideo si servi fuerit usus fructus legatus, quicquid ex re fructuarii, ex operis suis consecutus est, possessor debebit restituere*. Il dotto Antonio Fabbro nel commento a detta legge scrisse le seguenti parole, che è convenevole trascrivere: *Facit ratio illa, ut partus non possit dici fructus, sed non etiam, ut causæ appellatione non contineatur. Nec proinde, ut restitui non debeat: quia lucrum omne possessori cuilibet auferendum est, quod perceperit ex die litis contestatæ*.

Ciò che vieppiù si conferma per essere il feudo *quid universum*. Ma da che siasi derivato, ed indotto che il feudo sia un titolo di uno acquisto generale di dritto, o di fatto, è convenevole di spiegarlo, giacchè fin oggi non è stato da veruno additato. Il dottissimo Grozio nella opera sua del dritto della guerra, e della pace, raggionando dell'occupazione scrisse così.

Sed duo notanda sunt duplicem esse occupationem, unam per universitatem, alteram per fundos, prior solet fieri per populum, aut eum qui populo imperat, altera deinde per singulos magis tamen assignatione quam libera occupatione.

Colla prima si acquista tutto, e quanto la cosa acquistata contiene e di fatto, e di dritto, colla seconda certe porzioni della medesima.

Quando dunque colla guerra venivano vinti gli inimici, il vincitore impadronivasi delle diloro terre, e di tutto, e quanto circa le medesime loro appartenevasi, ch'è l'acquisto *per universitatem*: porzioni poi di detti terreni dava *in feudum*, come le avea acquistate, e perchè occupate le avea in tutta la diloro estensione, perciò in tale modo l'infeudava, e quindi giudico verisimile, che sia avvenuto essere il feudo una cosa universale sia di dritto, o di fatto.

Ma perchè l'autorità delle cose giudicate è giovevole assai per la vittoria delle cause; perciò stimo opportuno di convalidare anche per questo mezzo il mio assunto. Nella decisione XXXIV. di Gizzarello, rapporta il lodato autore di essersi suscitato nella Regia Camera un dubbio, se la neve, che cade nel Feudo si potea riputare frutto dello stesso Feudo, dimodocchè dovesse esser soggetta al pagamento del rilevio. Ci lasciò scritto l'Autore, che fu riputato detto articolo dubbiissimo; imperciocchè non può essere creduto frutto se non che quello, che nasce, e rinasce nello stesso fondo, il che non si può dire della neve. *Sed nix* (sono le parole dell'Autore *num.* 23.) *non nascitur ex terra*,

ra, & ſolo, ſed ex cælo deſluit: ergo non poteſt dici fructus naturalis, neque induſtrialis, quum in ipſius productione, & creatione nihil poſſit penitus hominis prudentia, factum, & induſtria; tantum in ipſius conſervatione hominis induſtria, & ingenium operatur: minime poteſt dici fructus civilis: ergo non eſt fructus, nec inter fructus numerari debet, & proinde non poteſt dici, quod numeratur inter reditus Feudi, quia conſervatio non facit, quod ſit fructus, & reditus neceſſaria, & perpetuo manens, quia eſt in arbitrio feudatarii illam conſervare, aut amittere, & compelli non poteſt ad cogendum, & conſervandum; quia nemo poteſt compelli, induſtriam exercere, ubi non tenetur præciſe facere, & non eſt certus reditus, quia poteſt decedere, & deeſſe juxta Dei Optimi Maximi providentiam, & ideo reditus proveniens ex propria induſtria non venit extimandus. Ma riſpondevaſi in contrario, che ogni comodità proveniente per cagion della coſa, ſi reputa come frutto della medeſima, e ſi allegavano molte leggi, e ſoprattutto la legge *loci corpus* 4. §. *in confeſſoria*, ove la commodità, e l'intereſſe ſi ha in luogo di frutto: *ut puta ſi quid intereſt ſervitutem non probiberi*, ed altre conſimili. Dopo diſcuſſo *hinc*, & *inde* tale articolo, fu deciſo, che detta neve ſi dovea eſtimare frutto del Feudo, perchè conſervandoſi nel medeſimo doveaſi tale riputare. Ecco le proprie parole della deciſione *num.* 28. *In hoc conflictu articulus iſte fuit viſus valde dubius, & proinde maxima fuit inter dominos altercatio, major pars tandem tenuit reditus pervenientes ex nive eſſe computandos inter reditus Feudi, quia nix percipitur in Feudo, & in eo conſervatur, & ſic fuit deciſum.*

Io non ſo che coſa poteſſe riſpondere il mio Contradittore, egli acremente ſoſtiene, che le rendite del ſuddetto ſale non poſſano eſſere riputate frutto del Feudo, avendole il Compratore acquiſtate per ſua induſtria, mediante la tranſazzione fatta coll' Arrendamento. Ma la cagione di tale tranſazzione non fu forſe il poſſeſſo di detto Feudo? E la ſua induſtria non riuſcì vantaggioſa, e profittevole, che a cagione dell'iſteſſo Feudo? Come adunque non ſarà dovuta la reſtituzione, quandocchè per frutto ſi intende ogni lucro, che ſi acquiſta a cagione della coſa, la quale ſi poſſiede.

Alla ſuddetta deciſione corriſponde l'altra della Regia Camera di Piſanello, rapportata dal de Marinis nella riſoluzione LXXXIV. del libro II. Eſaminoſſi l'articolo, ſe rivocata la vendita in forza della ſuddetta Coſtituzione *Divæ Memoriæ*, e dovendoſi reſtituire il Feudo una con i frutti, ſe nella reſtituzione dei medeſimi vi andaſſero compreſe le multe, o ſieno le pene pecuniarie, che ſi eſiggono dai Rei per pena dei diloro delitti.

L'og-

L' oggetto del dubbio fu tale articolo era, che le medesime si reputavano frutti della industria, e della opera personale circa l' esercizio della giurisdizione, e non già frutti provenientino dal Feudo, e pure fu deciso il contrario, a motivocchè per cagione di detto Feudo si acquistano. Io troppo mi sono diffuso circa l' esame della nostra controversia, spero che i Signori Votanti abbiano a perdonarmi, giacchè la causa pare, che meritasse una lunga, e diffusa allegazione: del resto col di loro noto sapere suppliranno quello, in disimpegno della giustizia, che io col picciolo mio intendimento non ho potuto investigare.

Napoli 17. Luglio 1789.

Giuseppe Toscano.